

**IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO  
NELLE PROCEDURE CONCORSUALI**

## LE FONTI NORMATIVE

### **DPR n. 68 del 11 febbraio 2005**

“Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3”.

Art. 4. “Utilizzo della posta elettronica certificata”

### **DLGS n. 82 del 7 marzo 2005**

“Codice dell'amministrazione digitale”.

Art. 6-bis Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti.

Art. 20 Documento informatico

Art. 21 Documento informatico sottoscritto con firma elettronica.

Art. 24 Firma digitale

Art. 25 Firma autenticata

Art. 45 Valore giuridico della trasmissione

Art. 48 (Posta elettronica certificata)

### **DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112**

“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria”.

Art. 51 Comunicazioni e notificazioni per via telematica (abrogato dal D.L. 18/10/2012, N. 179, convertito con mod. dalla L. 17/12/2012, N. 221) .

### **DECRETO-LEGGE 29 novembre 2008, n. 185**

“Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”

Art. 16-bis Misure di semplificazione per le famiglie e per le imprese

### **DECRETO LEGGE n. 179/2012 (convertito con mod. dalla legge 221/12 ),**

Art. 16 – bis (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali)

introdotto dalla l. Legge 24.12.2012 n° 228 (G.U. 29.12.2012) c.d. Legge di stabilità 2013.

## **DPR n. 68 del 11 febbraio 2005**

“Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3”.

### **Art. 4. “Utilizzo della posta elettronica certificata”**

1. La posta elettronica certificata consente l'invio di messaggi la cui trasmissione e' valida agli effetti di legge.

## **DLGS n. 82 del 7 marzo 2005**

“Codice dell'amministrazione digitale”.

**Art. 6-bis** Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti.

**Art. 20** Documento informatico

1. Il documento informatico da chiunque formato, la ((memorizzazione)) su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche di cui all'articolo 71 sono validi e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del presente codice.

1-bis. L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immutabilità, fermo restando quanto disposto dall'articolo 21.

## DLGS n. 82 del 7 marzo 2005

**Art. 21** Documento informatico sottoscritto con firma elettronica.

1. Il documento informatico, cui e' apposta una firma elettronica, sul piano probatorio e' liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualita', sicurezza, integrita' e immodificabilita'.

2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, che garantiscano l'identificabilita' dell'autore, l'integrita' e l'immodificabilita' del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.

2-bis). Salvo quanto previsto dall'articolo 25, le scritture private di cui all'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullita', con firma elettronica qualificata o con firma digitale. Gli atti di cui all'articolo 1350, numero 13), del codice civile soddisfano comunque il requisito della forma scritta se sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale.

3. L'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era gia' a conoscenza di tutte le parti interessate.

## **DLGS n. 82 del 7 marzo 2005**

### **Art. 24 Firma digitale**

1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui e' apposta o associata.
2. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente.
3. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validita' ovvero non risulti revocato o sospeso.
4. Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare, secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71, la validita' del certificato stesso, nonche' gli elementi identificativi del titolare e del certificatore e gli eventuali limiti d'uso.

## **DLGS n. 82 del 7 marzo 2005**

### **Art. 25 Firma autenticata**

1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile, la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma avanzata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato.

2. L'autenticazione della firma elettronica, anche mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma e' stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identita' personale, della validita' dell'eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non e' in contrasto con l'ordinamento giuridico.

3. L'apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale ha l'efficacia di cui all'articolo 24, comma 2. 4. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale puo' allegare copia informatica autenticata dell'originale, secondo le disposizioni dell'articolo 23, comma 5.

## **DLGS n. 82 del 7 marzo 2005**

### **Art. 45** Valore giuridico della trasmissione

1. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico ((...)), idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.
2. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.

### **Art. 48** Posta elettronica certificata

1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito DigitPA.
2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.
3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1.

## **DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112**

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria.

**Art. 51** Comunicazioni e notificazioni per via telematica (abrogato dal D.L. 18/10/2012, N. 179, convertito con mod. dalla L. 17/12/2012, N. 221).

## **DECRETO-LEGGE 29 novembre 2008, n. 185**

Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.

**Art. 16-bis** Misure di semplificazione per le famiglie e per le imprese

**Comma 5.** Per favorire la realizzazione degli obiettivi di massima diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni, previsti dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai cittadini che ne fanno richiesta e' attribuita una casella di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrita' del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilita' con analoghi sistemi internazionali. L'utilizzo della posta elettronica certificata avviene ai sensi degli articoli 6 e 48 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta. Le comunicazioni che transitano per la predetta casella di posta elettronica certificata sono senza oneri.

**Comma 6.** Per i medesimi fini di cui al comma 5, ogni amministrazione pubblica utilizza la posta elettronica certificata, ai sensi dei citati articoli 6 e 48 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrita' del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilita' con analoghi sistemi internazionali, con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta, per le comunicazioni e le notificazioni aventi come destinatari dipendenti della stessa o di altra amministrazione pubblica.

## DECRETO LEGGE 179/2012 (convertito con mod. dalla legge 221/12 )

**Art. 16 – bis** (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali).introdotta dalla Legge 24.12.2012 n° 228 (G.U. 29.12.2012) c.d. Legge di stabilità 2013.

1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalita' telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma. a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati.

2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione.

3. Nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario.

4. A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalita' telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il presidente del tribunale puo' autorizzare il deposito di cui al periodo precedente con modalita' non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza. Resta ferma l'applicazione della disposizione di cui al comma 1 al giudizio di opposizione al decreto d'ingiunzione.

## DECRETO LEGGE 179/2012 (convertito con mod. dalla legge 221/12 )

### Art. 16 – bis

5. Con uno o piu' decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalita' dei servizi di comunicazione, individuando i tribunali nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine previsto dai commi da 1 a 4.

6. Negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, aventi natura non regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione. I decreti previsti dal presente comma sono adottati sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati.

7. Il deposito di cui ai commi da 1 a 4 si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia.

8. Fermo quanto disposto al comma 4, secondo periodo, il giudice può autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti di cui ai commi che precedono con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti.

9. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche.

**PROCESSO TELEMATICO NELLA LEGGE FALLIMENTARE PRIMA DEL 30/6/2014**  
**(modifiche apportate con D.L. 179/2012)**

Con l'entrata in vigore del D.L. 179/2012 le comunicazioni ai creditori da parte del curatore devono essere effettuate con PEC.

Art. 15. Procedimento per la dichiarazione di fallimento.

Art. 26. Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale.

Art.31-bis Comunicazioni del curatore.

Art. 33. Relazione al giudice e rapporti riepilogativi.

Art. 41. Funzioni del comitato.

Art. 92. Avviso ai creditori ed agli altri interessati.

Art. 93. Domanda di ammissione al passivo.

Art. 110. Progetto di ripartizione.

Art. 116. Rendiconto del curatore.

Art. 125. Esame della proposta e comunicazione ai creditori.

Art. 129. Giudizio di omologazione (concordato fall.)

Art. 143. Procedimento di esdebitazione.

Art. 171. Convocazione dei creditori.

Art. 172. Operazioni e relazione del commissario.

Art. 173. Revoca dell'ammissione al concordato e dichiarazione del fallimento nel corso della procedura.

Art. 182. Provvedimenti in caso di cessione di beni.

Art. 205. Relazione del commissario. (liquidaz. coatta amm.)

Art. 207. Comunicazione ai creditori e ai terzi.

Art. 208. Domande dei creditori e dei terzi

Art. 209. Formazione dello stato passivo.

Art. 241. Riabilitazione.

# **ADEMPIMENTI CON PCT NELLE PROCEDURE CONCORSUALI**

**Norma di riferimento: Art. 16 – bis D.L. 179 / 2012**

1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati.

**3. Nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario.**

**7. Il deposito di cui ai commi da 1 a 4 si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia.**

**DATA DA CUI È APPLICABILE LA DISPOSIZIONE DI CUI ALL'ART. 16 – BIS:  
30/6/2014**

**SOGGETTI A CUI È APPLICABILE LA DISPOSIZIONE DI CUI DI CUI ALL'ART. 16  
– BIS, 3° COMMA:**

**il curatore**

**il commissario giudiziale**

**il liquidatore**

**il commissario liquidatore**

**il commissario straordinario**

**IL COMMA 1° DELL'ART. 16 – BIS NEI PROCEDIMENTI PREVISTI NELLA L.F.**

**TEMPESTIVITÀ DEL DEPOSITO CON PCT**

- casi pratici:

**ART. 15** procedimento per la dichiarazione di fallimento (non riguarda i curatori)

**ART. 18** reclamo alla sentenza di fall. (eventuale costituzione del Curatore)

**ART. 26** reclamo agli atti del G.D. da parte del Curatore

**ART. 29** Accettazione del Curatore

**ART. 31-bis** Comunicazioni del Curatore: la comunicazione con deposito in assenza della Pec del destinatario.

**ART. 33** Relazione del Curatore: “presentazione” della relazione del Curatore ed ordine di deposito del G.D.

**ART. 35** Integrazione dei poteri del Curatore: informativa al G.D. ai sensi del 3° comma.

**ART. 87** Inventario

**ART. 87 – bis** Inventario su altri beni: il consenso del curatore all'istanza dell'avente diritto.

**ART. 89** Elenchi dei creditori ...

**ART. 95** Progetto di stato passivo e delle domande

**ART. 98** impugnazioni: l'impugnazione e la revocazione del curatore.

**Art. 102.** Previsione di insufficiente realizzo

**Art. 104.** Esercizio provvisorio dell'impresa: rendiconto del Curatore ed informativa al G.D.

**Art. 104-bis.** Affitto dell'azienda o di rami dell'azienda: proposta del Curatore

**Art. 104-ter.** Programma di liquidazione. Istanze per autorizzazioni del G.D., commi 3, 6 e 8.

**Art. 107.** Modalità delle vendite: informativa al G.D. e deposito di cui al comma 5.

**Art. 110.** Progetto di ripartizione: presentazione da parte del Curatore.

**Art. 116.** Rendiconto del curatore.

**Art. 117.** Ripartizione finale.

**Art. 125.** Esame della proposta e comunicazione ai creditori (concordato fallimentare): parere del curatore.

**Art. 161.** Domanda di concordato: parere del Commissario sugli atti urgenti dell'impresa.

**Art. 172.** Operazioni e relazione del commissario.

**Art. 180.** Giudizio di omologazione. Parere del commissario

**Articolo 186-bis** Concordato con continuità aziendale: parere del Commissario sugli atti urgenti di straordinaria amministrazione dell'impresa.

**Art. 205.** Relazione del commissario da presentare all'autorità che vigila sulla liquidazione

**Art. 209.** Formazione dello stato passivo (liquidaz. coatta amm.) deposito

**Art. 214.** Concordato. Parere del commissario liquidatore alla proposta di concordato